

COMUNE DI MESERO

Provincia di Milano



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

FINALITA'

Art. 1 - Modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare, così come previste dall'articolo 8 del Decreto Legislativo n.267/2000 e dal Titolo II della Parte II dello Statuto Comunale, intese a promuovere, valorizzare e garantire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale attraverso:

- Istanze
- Petizioni
- Proposte di deliberazione
- Consultazioni referendarie
- Consultazioni dei cittadini

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

CAPO I - ISTANZE

Art. 2 – Istanze - Finalità

L'istanza, prevista dall'art. 46 dello Statuto Comunale, consiste nella richiesta per promuovere interventi di competenza comunale su un oggetto determinato al fine di risolvere problemi e questioni di comune necessità per la miglior tutela di interessi collettivi.

Art.3 – Modalità di presentazione

Possono presentare le istanze i cittadini residenti a Mesero, nonché i comitati, le associazioni e le imprese operanti sul territorio comunale, indirizzandole al Sindaco che provvede a trasmetterle al Responsabile del competente ufficio comunale e, per conoscenza, all'Assessore di riferimento ove identificabile.

Ai fini della presentazione di un'istanza essa si considera prodotta dal primo firmatario ovvero da quello in essa espressamente indicato a tal fine. Sarà cura di quest'ultimo informare gli altri suoi

eventuali Sottoscrittori di ogni comunicazione, ivi compresa la risposta finale, trasmessagli dall'Amministrazione.

Le istanze devono essere redatte per iscritto e contenere tutti gli elementi utili per identificare con chiarezza l'oggetto della domanda. Sono sottoscritte, corredate da un documento di identità, dal presentatore o dai presentatori, che dovranno comunque indicare un domicilio per il recapito di comunicazioni.

All'atto di presentazione, l'Ufficio protocollo rilascia una ricevuta. S'intendono depositate anche le istanze inviate tramite raccomandata A.R. o tramite PEC. La loro presentazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale.

Art. 4 - Esiti e Comunicazioni

Il Sindaco provvede ad avviare il procedimento relativo alle istanze tramite gli uffici comunali competenti.

Il Responsabile del Settore, incaricato dal Sindaco secondo le specifiche competenze relative alle istanze, assume la responsabilità dei procedimenti relativi alla specifica istanza.

In funzione dell'oggetto dell'istanza, è facoltà dell'Amministrazione Comunale convocare il primo firmatario o tutti i firmatari al fine di avere chiarimenti sulla richiesta.

Ai sensi dell'art. 46 dello Statuto Comunale all'istanza viene data risposta scritta nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

CAPO II - PETIZIONI

Art. 5 – Petizioni - Finalità

Le petizioni, di cui all'articolo 47 dello Statuto, sono intese a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche particolari.

Art. 6 – Modalità di presentazione

Le petizioni possono essere presentate esclusivamente da cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Mesero.

Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme indicando chiaramente cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e numero del documento di identità di ogni firmatario.

Le Petizioni devono essere redatte per iscritto e contenere tutti gli elementi utili per identificare con chiarezza l'oggetto. Nella petizione possono essere indicate, anche in via sommaria, le proposte di soluzione al problema od alla questione che per suo tramite sono state sottoposte all'Amministrazione.

Per ogni petizione è richiesto un numero minimo di sottoscrittori pari al **3%** del corpo elettorale la cui iscrizione alle liste elettorali è accertata dagli uffici competenti.

Le firme sono apposte, su fogli in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della petizione. All'atto della presentazione della petizione, i sottoscrittori comunicano i nominativi della delegazione dei promotori, in un numero massimo di tre persone, con i quali saranno tenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della proposta. In mancanza della comunicazione, si considerano facenti parte della delegazione i primi tre sottoscrittori. Alla delegazione spetta il compito di informare gli altri sottoscrittori di tutte le comunicazioni ricevute.

A cura dei promotori la petizione, indirizzata al Sindaco, deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo, il quale ne rilascia ricevuta. S'intendono depositate anche petizioni inviate tramite raccomandata A.R. o tramite PEC purché il testo della petizione con l'elenco dei firmatari sia sottoscritto con firma digitale da ciascuno di essi.

Art. 7 – Trattazione

Ai fini dell'eventuale miglior istruzione dell'oggetto della petizione, il Sindaco ovvero il funzionario da questi delegato, possono invitare il Sottoscrittore delegato a fornire chiarimenti o quant'altro ritenuto utile. Se necessario, ai fini dell'istruttoria, si possono richiedere pareri tecnici o legali.

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale, la petizione è esaminata entro 60 giorni dall'organo competente.

Se il termine non è rispettato ciascun consigliere comunale può sollevare la questione in consiglio chiedendo ragioni al Sindaco o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Decorsi i termini di cui all'art. 47 dello Statuto Comunale, il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno del primo consiglio utile.

La procedura si chiude, in ogni caso, con un provvedimento espresso di cui è garantita la comunicazione ai proponenti e la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Mesero.

CAPO IV - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Art. 8 – Proposte di deliberazione di Consiglio Comunale - Finalità

Le proposte, di cui all'articolo 48 dello Statuto, sono intese a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione Comunale ad adottare atti amministrativi per la tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni di competenza comunale.

Art. 9 – Modalità di presentazione

Le proposte possono essere presentate esclusivamente da cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Mesero

Le proposte di deliberazione devono essere redatte per iscritto, in forma di proposta di deliberazione, contenere tutti gli elementi utili per identificare con chiarezza l'oggetto ed indirizzate al Sindaco in qualità di presidente del Consiglio Comunale.

Se la proposta ha per oggetto l'adozione di un provvedimento di natura regolamentare deve essere redatta in articoli.

Qualora, invece, per dar corso all'oggetto della proposta, derivino nuove o maggiori spese a carico del bilancio comunale, devono essere indicati l'importo e i mezzi per farvi fronte.

Per ogni proposta di deliberazione comunale è richiesto un numero minimo di sottoscrittori pari al 10% del corpo elettorale la cui iscrizione alle liste elettorali è accertata dagli uffici competenti.

Chi intende sottoporre una proposta di deliberazione ha l'onere di raccogliere le firme indicando chiaramente cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e numero del documento di identità di ogni firmatario.

Le firme sono apposte, su fogli in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della proposta di deliberazione

Art. 10 – Deposito ed ammissibilità

La proposta di deliberazione, indirizzata al Sindaco, deve essere consegnata a cura dei sottoscrittori all'Ufficio Protocollo, il quale ne rilascia ricevuta. S'intendono depositate anche proposte inviate tramite raccomandata A.R o PEC.

All'atto della presentazione della proposta, i sottoscrittori comunicano i nominativi della delegazione dei promotori, in un numero massimo di tre persone, con i quali saranno tenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della proposta. In mancanza della comunicazione, si considerano facenti parte della delegazione i primi tre sottoscrittori. Alla delegazione spetta il compito di informare gli altri sottoscrittori di tutte le comunicazioni ricevute.

Entro 30 giorni dal deposito, il Segretario Comunale ne verifica l'ammissibilità accertando:

- il numero di firme
- la regolarità delle autenticazioni
- la congruità dell'argomento proposto con le competenze comunali

Alla fine dell'istruttoria il Segretario Comunale comunica l'esito al Sindaco che ne dà comunicazione scritta ai promotori, relazionando in maniera esaustiva in caso di non ammissibilità della proposta.

Il termine di 30 (trenta) giorni è sospeso qualora il Segretario Comunale ritenga necessario richiedere integrazioni o chiarimenti ai promotori, informando per conoscenza il Sindaco. Il termine trenta giorni per l'esame di ammissibilità riprende dalla data di consegna delle notizie e/o integrazioni richieste.

Art. 11 – Trattazione

Una volta conclusa l'istruttoria, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Comunale, entro 60 giorni dalla presentazione, la proposta viene trasmessa all'organo competente (*) corredata di tutti i pareri dei responsabili delle aree interessate, nonché dell'attestazione della relativa copertura finanziaria per la successiva convocazione dei proponenti.

In ogni caso, entro 90 giorni dalla presentazione della proposta deve essere svolta la seduta dell'organo competente per deliberare in merito ed emettere un provvedimento conclusivo di cui è garantita la comunicazione ai proponenti, la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Mesero.

Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti dell'iniziativa si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

() Poiché lo Statuto prevede 60 giorni per trasmettere la proposta all'organo competente (Giunta o Consiglio) ma 90 giorni per sentire i proponenti si propone di considerare il termine di 60 giorni utile alla trasmissione ai capigruppo e i 90 giorni per la chiusura del procedimento con un atto*

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 12 – Referendum consultivo

Il referendum consultivo, previsto dall'art. 51 dello Statuto Comunale, deve riguardare materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

Il quesito referendario non può trattare questioni attinenti il bilancio, i tributi locali, le tariffe, lo statuto comunale, il regolamento del Consiglio Comunale, attività amministrativa vincolate da leggi statali e regionali, nomine, atti relativi a persone fisiche, interessi privati, nonché materie che sono state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.

Art. 13 – Modalità di indizione e svolgimento

Le richieste di referendum consultivo di cui ai successivi articoli devono pervenire al protocollo del Comune di Mesero entro il 31 dicembre di ogni anno.

In funzione delle richieste pervenute, la Giunta Comunale stabilisce ogni anno un'unica giornata di votazione per lo svolgimento del referendum consultivo da tenersi in una domenica del mese di giugno, non in coincidenza con altre operazioni di voto e con orario per la votazione dalle 9,00 alle 21,00.

Nella stessa giornata non possono essere messi in votazione più di tre referendum anche proposti da comitati differenti. Qualora alla data del 31 dicembre venga presentato un numero maggiore di proposte referendarie, verranno sottoposte a referendum le prime tre pervenute mentre le successive saranno rinviate all'anno seguente.

Art. 14 – Soggetti promotori

Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Comunale, sono soggetti promotori del referendum consultivo almeno il **10%** del corpo elettorale del Comune calcolato in base all'ultima revisione delle liste elettorali effettuata

Art. 15 – Elettori

Hanno diritto ad esprimersi sul referendum:

1. i cittadini italiani maggiorenni residenti del Comune;
2. i cittadini dell'Unione Europea maggiorenni residenti del Comune;
3. gli stranieri maggiorenni residenti del Comune, non cittadini dell'Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale da almeno cinque anni.

Il requisito della residenza nel Comune deve essere posseduto alla data di indizione del referendum.

I cittadini di cui al punto 3 devono presentare apposita istanza di partecipazione al voto entro i 20 giorni antecedenti lo svolgimento del referendum. L'Amministrazione comunale provvederà a dare agli interessati adeguata informazione in merito alla partecipazione al voto.

Art. 16 – Comitato promotore

I cittadini che intendono promuovere un Referendum procedono alla costituzione di un Comitato Promotore composto da cinque di essi, con la sottoscrizione di almeno il 2% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Mesero.

La richiesta deve essere presentata al Sindaco in forma scritta e deve contenere, pena inammissibilità:

- le generalità dei membri del comitato promotore (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, eventuale domicilio) con le firme autenticate a norma di legge;
- l'indicazione del rappresentante dei proponenti destinatario di tutte le comunicazioni;
- il quesito referendario nella formulazione che si intende sottoporre alla consultazione;
- una relazione sintetica sulle motivazioni alla base della proposta;
- fac-simile della scheda per la raccolta delle firme.

Tutti i proponenti devono essere iscritti alle liste elettorali del Comune di Mesero e a tal proposito devono allegare autocertificazione o certificato di iscrizione rilasciato dal Comune di Mesero.

Art. 17 - Quesito referendario

Il quesito referendario, pena di inammissibilità, deve consistere in un'unica domanda formulata in modo breve chiaro e intellegibile in modo da consentire la scelta tra le due alternative.

Qualora sia proposta la consultazione per la revoca o la modifica di una deliberazione, questa deve essere individuata con riferimento al numero, data, oggetto e organo che l'ha adottata. In caso di sola modifica, il quesito referendario, deve individuare esattamente la parte dispositiva di cui è proposta la modifica ed il contenuto della modifica proposta. La stessa deliberazione deve essere portata a piena conoscenza dei sottoscrittori e messa a disposizione nei seggi elettorali per poterne prendere visione prima del voto.

Art. 18 - Comitato di garanzia e Commissione elettorale

Al fine di valutare l'ammissibilità del quesito ai sensi del presente regolamento e dello statuto comunale, la Giunta provvede a nominare un Comitato di garanzia composto da:

- Esperto in materie giuridiche con funzione di presidente
- Segretario Comunale
- Funzionario dell'Area Amministrativa

Il Comitato dei Garanti resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione. I compiti e le funzioni sono prorogati fino alla nomina del comitato successivo.

In occasione del referendum viene costituita la Commissione elettorale di garanzia composta da:

- Segretario Comunale o delegato con funzione di Presidente
- Rappresentante dell'ufficio elettorale

- Rappresentante del comitato promotore
- Rappresentante del comitato di rigetto (se costituito)

La Commissione Elettorale di garanzia coordina tutte le operazioni referendarie, verifica che le stesse si svolgano nel rispetto delle disposizioni di legge, dello statuto e del presente regolamento e si esprime su eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di giudizi prevale il voto del Presidente.

Art. 19 – Ammissibilità del quesito

Il Comitato di garanzia valuta l'ammissibilità della proposta di referendum entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza; dell'esame compiuto viene redatto apposito verbale.

La riunione del comitato è valida con la presenza di almeno due componenti, uno dei quali deve essere obbligatoriamente il Presidente. Il Referendum è ammesso quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato dei Garanti. In caso di parità, il voto di chi presiede determina la maggioranza.

I criteri con cui il Comitato dei Garanti deve valutare l'ammissibilità del Referendum sono:

- la materia dell'argomento soggetto a referendum, la quale deve essere di esclusiva competenza comunale e di interesse generale per la comunità e conforme all'art. 51 dello Statuto Comunale;
- la correttezza e la chiarezza della formulazione del quesito;
- la verifica della corretta osservanza delle formalità previste per la sua presentazione e successiva esecuzione.

Sono perentoriamente esclusi criteri di valutazione di merito.

Prima dell'espressione del giudizio di ammissibilità, il Comitato dei Garanti può convocare i promotori.

L'ammissibilità va notificata all'indirizzo specificato nell'istanza di cui all'art. 16 del presente regolamento entro 10 giorni dall'espressione del giudizio.

Art. 20 – Raccolta firme

Una volta accertata l'ammissibilità del quesito referendario, per la raccolta delle firme devono essere usati moduli in carta libera vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato, su ciascuno dei quali deve essere esattamente riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo della proposta.

L'elettore appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per esteso del nome e cognome, residenza, luogo e data di nascita ed estremi di un documento identificativo.

La certificazione elettorale potrà effettuarsi collettivamente in calce ad ogni modulo.

Le firme possono essere autenticate dal Sindaco o da suo delegato, dal Segretario Generale, dal Presidente del Consiglio comunale, dai Consiglieri comunali, dagli incaricati dal Sindaco e dagli altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.

La raccolta delle firme è libera. Le firme possono essere raccolte in qualsiasi luogo ed in ogni caso l'Amministrazione Comunale si deve impegnare a mettere a disposizione ambienti adeguati per la raccolta delle firme presso uffici comunali designati.

La presentazione della richiesta di referendum, corredata dei necessari documenti e delle firme raccolte, deve avvenire entro 90 giorni dalla data della comunicazione di ammissibilità di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Art. 21 – Verifica della richiesta

Il Comitato dei Garanti, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum verifica la regolarità delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco.

Qualora venga rilevata la non ammissibilità del referendum, il Sindaco provvede a darne comunicazione al Comitato promotore presso l'indirizzo di cui all'art. 16 del presente regolamento, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale.

Art. 22 – Indizione del referendum

Se il Referendum è stato dichiarato ammissibile, il Sindaco ne dà comunicazione nella prima seduta disponibile al Consiglio Comunale che ne prende atto.

Nel corso della prima seduta di ogni anno, la Giunta Comunale, prende atto dei quesiti referendari ritenuti ammissibili alla data del 31 dicembre e stabilisce il giorno in cui si svolgeranno le consultazioni elettorali.

Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di una sola sessione referendaria da effettuarsi in un'unica tornata secondo la presentazione delle richieste.

Ogni referendum ammesso dopo la data del 31 dicembre e quelli eccedenti il terzo referendum ritenuto ammissibile nel corso dell'anno, saranno rinviati alla sessione referendaria dell'anno successivo, secondo l'ordine di presentazione.

Copia del provvedimento di indizione del referendum viene trasmesso a cura della Segreteria Generale ai:

- capigruppo consiliari
- ai comitati promotori del referendum
- al comitato di garanzia
- all'ufficio elettorale del Comune di Mesero.

Il Referendum non può svolgersi

- in concomitanza di altre scadenze elettorali
- nell'anno in cui si svolgono le elezioni del nuovo Consiglio Comunale;
- in caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale.

Entro il 45° giorno precedente quello stabilito per la votazione il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti in cui sono riportati:

- il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a Referendum Consultivo
- il giorno, l'orario e il luogo della votazione;
- le modalità della votazione;

il quorum dei partecipanti necessario per la validità del Referendum.

Copie del manifesto sono ampiamente diffuse sul territorio comunale utilizzando gli spazi per affissione disponibili, il sito comunale e sono esposte nelle sale stabilite per la votazione (due copie per ogni seggio).

Art. 23 – Revoca del referendum

Qualora il Consiglio comunale, prima del Referendum, deliberi sull'oggetto sottoposto a Referendum, il Comitato dei Garanti, convocato d'urgenza, decide, tenute presenti le modalità previste dal presente regolamento, se la delibera soddisfa o meno la iniziativa referendaria. In caso positivo il Comitato dei Garanti ne dà avviso al Comitato promotore e il Sindaco, avutane comunicazione, provvede a revocare il Referendum già indetto.

Art. 24 – Uffici elettorali

Ai soli fini del referendum consultivo il Sindaco, sentita la Commissione Elettorale Comunale, può stabilire di volta in volta, un numero di sezioni diverso rispetto a quello esistente, accorpando le attuali sezioni allo scopo di ridurre il numero.

Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno assume la funzione di vicepresidente e il secondo di segretario.

Per la designazione dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione e degli scrutatori si procederà tramite sorteggio fra i nominativi inseriti nei rispettivi albi comunali.

Il compenso sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, eventualmente ridotto atteso il minore impegno temporale.

I votanti devono presentarsi al seggio muniti di documento di riconoscimento e dell'avviso di convocazione che sarà timbrato come prova dell'avvenuto voto.

Al momento della votazione gli elettori riceveranno le schede per l'espressione del voto.

E' facoltà della Giunta disporre l'inserimento di più quesiti in un'unica scheda.

Art.25 – Scheda del referendum

Sulla scheda dovrà essere riportato il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto e a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni SI e NO.

All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste sottoposte alla consultazione.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno netto sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 26 – Operazione di voto e scrutinio

Ai sensi dell'art. 13 il referendum si svolge in un'unica giornata festiva del mese di giugno.

L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6,30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum e le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 9,00 per consentire l'inizio delle operazioni di voto.

Lo scrutinio viene effettuato immediatamente dopo la chiusura della votazione, a porte aperte, e prosegue fino ad esaurimento delle schede.

Per la validità delle schede si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il Presidente ha potere decisionale sull'assegnazione o meno dei voti contestati.

Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

Alle operazioni di insediamento, di voto e di scrutinio presso i seggi, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, e dei promotori del referendum. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari e dal primo firmatario dei promotori, con firme autenticate ai sensi di legge.

Art. 25 – Esito del referendum consultivo

Il referendum è valido quando vi abbia preso parte la metà più uno degli elettori ammessi al voto. Il quesito sottoposto a referendum s'intende accolto quando i voti attribuiti alla risposta affermativa sono almeno pari alla metà più uno dei votanti.

Se l'esito è favorevole, il Sindaco ne dà comunicazione ai capigruppo, iscrivendo l'argomento che è stato oggetto del referendum all'ordine del giorno del Consiglio comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, al fine di deliberare gli atti di indirizzo conseguenti, tenendo conto della volontà espressa dal voto popolare.

Se il Consiglio comunale non ritiene di accogliere il risultato referendario, assume motivata delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum sino alla scadenza del mandato elettorale e finché non saranno trascorsi cinque anni.

Art. 27 - Propaganda

Per quanto riguarda la propaganda si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia.

CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 28 - Consultazioni popolari

Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto Comunale l'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere dei cittadini e delle loro formazioni sociali su specifici problemi. La consultazione popolare consiste nell'adozione di qualsiasi strumento ritenuto opportuno dall'Amministrazione, tenuto altresì conto delle disponibilità di bilancio per le spese connesse agli istituti di partecipazione ed alle attività di informazione ai cittadini.

La consultazione può avvenire attraverso, assemblee pubbliche, forum, questionari cartacei o da compilare con mezzi informatici o telematici, istituzioni di consulte o comitati per specifici argomenti o, in base alle necessità, con altre forme di volta in volta individuate.

Le consultazioni sono promosse dal Sindaco o dalla Giunta Comunale, anche su proposta del Consiglio Comunale o richiesta di cittadini, e non possono avere luogo nei sei mesi antecedenti data prevista per le elezioni amministrative comunali e nei due mesi antecedenti altre tipologie di elezioni o consultazioni

La scelta della forma di consultazione deve tener conto della materia cui si riferisce, dei gruppi o categorie di persone alle quali sarà rivolta, delle generalità o specificità degli interessi coinvolti.

In ogni caso deve essere data la più ampia facoltà di partecipazione; le assemblee devono svolgersi in luogo aperto al pubblico e tutti hanno diritto di parola previo rispetto delle opinioni altrui

Art. 29 – Svolgimento degli incontri

Le assemblee, i forum, gli incontri dei comitati devono avvenire in luoghi aperti al pubblico e deve essere garantita la libertà di parola purché nel rispetto delle opinioni altrui previa presentazione delle proprie generalità. E' facoltà di chi presiede l'incontro togliere la parola o chiedere l'allontanamento di coloro che tengono un comportamento irrispettoso nei confronti dei presenti. Alla fine di ogni incontro devono essere tirate le conclusioni redigendo un verbale.

Art. 30 – Raccolta di opinioni

In caso di utilizzo di questionari o di altre forme per la raccolta delle opinioni dei cittadini, a seconda della portata degli interessi collettivi o diffusi coinvolti nonché della finalità attesa, potranno essere definite differenti modalità di raccolta e controllo e diversi parametri per definire la valenza dei risultati.

Ar.31 – Norme finali

Per qualsiasi aspetto non previsto dal regolamento si rimanda alla vigente normativa nazionale